



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DIVINA e BELLOT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2013^(*)

Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione

^(*) Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Con delibera del consiglio comunale di Lamon n. 6 del 24 marzo 2004 è stata formulata richiesta di *referendum*, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dell'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, per il distacco dalla regione Veneto e l'aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige del comune di Lamon e avente per oggetto il seguente quesito: «Volete che il territorio del comune di Lamon sia separato dalla Regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione Trentino-Alto Adige?».

Contestualmente venivano nominati il signor Renzo Poletti e il signor René Mailard, rispettivamente, come delegato effettivo e delegato supplente ai sensi dell'articolo 42, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, affinché, previa elezione di domicilio in Roma, depositassero la suddetta richiesta di *referendum* presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Nessun'altra documentazione o deliberazione veniva richiesta o prodotta, ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione e della sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 10 novembre 2004, con la quale la stessa Corte dichiarava l'illegittimità dell'articolo 42, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui prescriveva che la richiesta di un comune (o di una provincia) di distacco da una regione e di aggregazione a un'altra regione dovesse essere corredata anche della deliberazione di altri comuni (o di altre province), ed altresì affermava il principio che l'espressione «popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati», utilizzata dall'articolo

132, secondo comma, della Costituzione (nel testo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ai fini dell'individuazione del corpo elettorale chiamato ad esprimersi con *referendum* sulla proposta di variazione territoriale, dovesse intendersi riferita soltanto ai cittadini degli enti locali direttamente coinvolti nel distacco-aggregazione.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 352 del 1970, con ordinanza del 3 maggio 2005, dichiarava la legittimità della richiesta di *referendum* per il distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e per la relativa aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, disponendo altresì l'immediata comunicazione della stessa ordinanza al Presidente della Repubblica e al Ministro dell'interno del tempo.

A seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2005, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, veniva emanato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 2005, con il quale era indetto, nel territorio del comune di Lamon, il suddetto *referendum*, con la convocazione dei relativi comizi per i giorni 30 e 31 ottobre 2005.

Al *referendum* partecipavano 2.558 elettori su 4.151 aventi diritto, pari al 61,6 per cento: i «sì» al quesito referendario sono stati 2.377, pari al 92,9 per cento dei votanti.

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, a norma dell'articolo 45, primo comma, della legge n. 352 del 1970, con verbale chiuso in

data 8 novembre 2005, accertava che alla votazione suddetta per il *referendum* popolare indetto con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2005 aveva partecipato la maggioranza degli aventi diritto ex articolo 45, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, e che il risultato era favorevole al distacco territoriale del comune di Lamon dalla regione Veneto ed alla sua aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Del risultato del *referendum* veniva data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 2005 a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, terzo comma, della legge n. 352 del 1970.

Dalla data della predetta comunicazione iniziavano a decorrere i sessanta giorni - espressamente previsti dall'articolo 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970 - entro i quali il Ministro dell'interno avrebbe dovuto presentare al Parlamento il disegno di legge ordinaria (come chiaramente espresso dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e dall'articolo 46, terzo comma, della stessa legge n. 352 del 1970) contenente la modifica dei confini delle regioni coinvolte.

I termini per tale adempimento scadevano quindi l'11 gennaio 2006, ed esso era da considerare come «atto dovuto»: questo tanto più che parte della dottrina costituzionalistica ha ritenuto che il *referendum* ex articolo 132 della Costituzione abbia carattere deliberativo e non meramente consultivo (M. Scudiero, *Il referendum nell'ordinamento regionale*, Napoli, 1971, pagine 43 e seguenti) mentre altra parte della dottrina lo ha qualificato come un *referendum sui generis* «provvisto di un parziale effetto costitutivo» (M. Pedrazza Gorlero, *Le Regioni, Le Province, I Comuni. Art. 131*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1990, pagine 170 e seguenti, in particolare pagina 178).

«Se, infatti, è vero che tali forme di *referendum* rappresentano un *tertium genus* rispetto al tipo abrogativo, di cui all'articolo 75 della Costituzione, e al tipo costituzionale, di cui all'articolo 138 della Costituzione, ciò non significa di per sé relegarle nel limbo delle procedure meramente consultive, prive di ogni vincolatività giuridica. Ed infatti, se può essere vero, come afferma la Corte costituzionale nella sentenza n. 334 del 2004, che "l'esito positivo del *referendum* (...) non vincola il legislatore statale, alla cui discrezionalità compete di determinare l'effetto di distacco-aggregazione", è però sicuro che un esito negativo dello stesso pregiudica ogni ulteriore possibilità di procedere alla variazione territoriale. In realtà, a ben guardare, si potrebbe dubitare che il legislatore possa ritenersi del tutto libero di ignorare l'iniziativa legislativa "rinforzata" approvata dalle popolazioni interessate laddove l'espressione "può" contenuta nell'articolo 132 della Costituzione potrebbe non tanto riferirsi alla possibilità del legislatore nazionale di disattendere le richieste "rinforzate" approvate tramite *referendum*, quanto alla mera eventualità dell'intero procedimento, il quale, però, una volta attivato dovrebbe potersi concludere in tempi certi».

D'altronde la peculiarità delle procedure previste dall'articolo 132 della Costituzione è sottolineata anche dall'individuazione di una sorta di forza passiva rinforzata in relazione all'articolo 131 della Costituzione (tra gli altri, V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, Padova, 1984, pagine 211 e seguenti; G. Zagrebelsky, *Manuale di diritto costituzionale*, I, Torino, 1990, pagina 115; M. Pedrazza Gorlero, *op. cit.*, pagine 191 e seguenti; A. Barbera, C. Fusaro, *Corso di diritto pubblico*, Bologna, 2004, pagina 91; nonché F. Sorrentino, *Le fonti del diritto amministrativo*, in G. Santaniello (diretto da), *Trattato di diritto amministrativo*, XXXV, Padova, 2004, pagina 62) che pone quindi problemi del tutto peculiari, che eccedono quelli attinenti all'ordinario

procedimento di revisione costituzionale. Ebbene, tali peculiarità sembrano potersi ravvisare anche nel procedimento di distacco-aggregazione di province e comuni da una regione ad un'altra, possibile tramite l'adozione di una legge ordinaria (T.F. Giupponi, «*Le popolazioni interessate*» e i referendum per le variazioni territoriali, ex articoli 132 e 133 della Costituzione: territorio che vai, interesse che trovi (nota a Corte costituzionale, sentenza n. 334 del 2004 in *Le Regioni*, 3/2005, pagine 427 e 428).

Per le ragioni dianzi esposte, il Comitato per il passaggio del comune di Lamon alla regione Trentino-Alto Adige ha denunciato l'inadempimento del Ministro dell'interno che, ritardando senza giustificato motivo la presentazione al Parlamento del disegno di legge per la modifica dei confini regionali, ha di fatto impedito che si rispettassero i termini previsti dalla procedura legislativa stabilita dall'articolo 132 secondo comma, della Costituzione, e dal titolo III della legge n. 352 del 1970.

Lo stesso Comitato ha dichiarato di riservarsi di sollevare, in quanto legittimato per l'esistenza di una quota di potere garantita dalla Costituzione (ordinanza n. 17 del 3 marzo 1978), conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avanti la Corte costituzionale nei confronti del Governo per «cattivo uso», per ragioni di procedura, del potere ad esso attribuito che ha causato una evidente menomazione per il potere ricorrente (sentenza n. 473 del 24 novembre 1992).

A causa di tale comportamento inadempiente del Governo, si è resa necessaria la presentazione del presente disegno di legge, al fine di giungere all'approvazione in tempi ragionevoli di una normativa che sancisca la modifica dei confini delle regioni coinvolte, conformemente a quanto espresso dalla volontà popolare attraverso lo strumento referendario.

Attraverso tale strumento di democrazia, previsto dall'articolo 132 della Costituzione,

è stato infatti raggiunto un eccezionale risultato poiché con dati di partenza proibitivi, determinati da quasi un terzo degli elettori residenti all'estero in varie parti del mondo, la proposta di passaggio del comune di Lamon dalla regione Veneto alla regione Trentino-Alto Adige ha raccolto un consenso tale da superare ampiamente i severi parametri definiti dalla procedura referendaria ex articolo 132, secondo comma, della Costituzione e dalla legge n. 352 del 1970. Ha infatti votato il 62 per cento dei 4.151 aventi diritto, e di questi ben 1.301 sono residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (pari a ben il 31,34 per cento); i «sì» sono stati 2.377 (quasi il 93 per cento dei voti), i «no» 155 (il 6 per cento), 10 le schede bianche e 16 le nulle. È inoltre opportuno sottolineare che più di 150 emigranti provenienti dalla Svizzera, dalla Germania, dall'Australia, dal Belgio e dalla Francia hanno deciso di venire a votare o hanno prolungato il loro soggiorno per poter votare, consci che si trattava di un'occasione importante e decisiva per il futuro del comune.

Dal 1950, infatti, mai si era avuta una percentuale così alta di affluenza alle urne, segno che tutto l'altopiano del comune di Lamon e le sue frazioni hanno vissuto questo voto come un evento epocale per cambiare i trend negativi che dal dopoguerra caratterizzano la storia lamonese.

Era prevedibile che la scelta dei lamonesi avrebbe sollevato, indipendentemente dall'esito della consultazione popolare, il problema del disagio che vivono le zone di montagna. Sono state seguite le forme costituzionalmente previste; il comune di Lamon è una realtà che soddisfa i requisiti previsti dalla legge (contiguità geografica, stessa struttura economica e sociale, vicinanza storico-culturale); è stato superato il difficile doppio *quorum* del referendum: questo è ciò che davvero conta. Alcuni sono preoccupati di creare un precedente, applicando peraltro la Costituzione e la legge italiana (pa-

radosso grottesco: le istituzioni della Repubblica italiana temono di applicare la Costituzione e la legge italiana); altri non vogliono mettere in difficoltà certe formazioni politiche, leggendo erroneamente l'esito del referendum come un atto di sfiducia contro un determinato schieramento politico, mentre si è trattato di un pronunciamento popolare al di là di qualunque appartenenza politica.

I cittadini di Lamon, tramite questo disegno di legge di iniziativa parlamentare, confidano nel buon esito in Parlamento della richiesta «plebiscitaria» di passaggio del comune di Lamon dalla regione Veneto alla regione Trentino-Alto Adige, per non rischiare che la felicità che dal 31 ottobre 2005 si respira per le strade di Lamon si trasformi in sfiducia verso le istituzioni, inadempienti rispetto ai propri doveri costituzionali.

Tutti i cittadini italiani ambiscono in generale a quella che, riferita nello specifico al presente disegno di legge, è la speranza dei lamonesi, ovvero che la volontà popolare prevalga sui calcoli di opportunità politica, soprattutto in presenza di una disposizione costituzionale in tale senso.

Oltre alle ragioni di carattere costituzionale, che motivano la presentazione di questo disegno di legge, è opportuno completare la presente relazione anche con le motivazioni di carattere geografico, storico-culturale e socio-economico, contenute nel documento di sintesi predisposto dal Comitato di Lamon, che viene integralmente riportato qui di seguito.

«Si potrebbe scegliere di credere che la voglia trentina di Lamon sia opportunisticamente fondata solo sui benefici “sonanti” garantiti dall'autonomia della provincia di Trento, decidendo di ignorare la collocazione geografica che inserisce naturalmente il paese in un'area-sistema comprendente il Tesino (TN), il Vanoi (TN) e il Primiero (TN), comprensori trentini da tempo ormai impegnati in progetti comuni di sviluppo e tenacemente interessati ad un coinvolgi-

mento del comune di Lamon, mai concretizzato per l'impossibilità della parte lamonese.

Si può decidere di ignorare che, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, Lamon si è distinto come uno dei paesi della provincia di Belluno con il più alto tasso di depositi bancari e postali grazie alle rimesse degli emigranti, ad una certa propensione al risparmio e ad uno stile di vita parco e poco incline a vizi, come la montagna fin da subito provvede ad insegnare.

Si può decidere di ignorare gli investimenti della regione Veneto, che pur ci sono stati sia in ambito pubblico, sia in ambito privato: un moderno centro ospedaliero per la riabilitazione funzionale e contributi, anche recentissimi, per attività e ristrutturazioni private. Si può decidere di ignorare il ruolo svolto dalla affinità di valori, tradizioni, consuetudini, idee e principi tra noi Lamonesi e i nostri confinanti trentini, affinità che ha sicuramente guidato la ragione e la mano al momento del voto.

Ma com'è che gran parte degli anziani lamonesi, la maggioranza degli aventi diritto al voto, dopo una vita intera vissuta in Veneto e dopo appena due mesi di campagna referendaria ha deciso di votare tranquillamente sì al Trentino, a tutt'oggi senza rimpianti e ripensamenti, anzi con la speranza di assistere all'esito favorevole di questa iniziativa? Sono tutti alla ricerca di contributi trentini per la costruzione della nuova casa o per l'avvio della nuova impresa? Hanno davvero tradito le loro radici e svenduto la loro identità? O piuttosto il voto lamonese ha dimostrato la fondatezza della teoria di S. Kracauer (Kracauer S., *Ornament der Masse*, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1963) e condivisa da Z. Bauman (Bauman Z., *Intervista sull'identità*, Laterza, Bari, 2003), secondo i quali l'identità non si definisce solamente in termini nazionalistici o amministrativi, ma si declina anche in relazione ad una “comunità di idee e principi”? Non è che i Lamonesi si sentono “fuori posto”, dalla parte sbagliata del confine pro-

vinciale, unico paese bellunese oltre il torrente Cison, da secoli penalizzato dall'isolamento e dalla marginalità che continuano ad impedirne lo sviluppo nonostante il duro lavoro, la disponibilità al sacrificio, l'emigrazione e la voglia di riscatto e di investimento?

Il futuro del paese dipende da una politica per la montagna e dalla montagna, è fondamentale avere la capacità di autogoverno con leggi per la montagna e amministratori "montanari" che conoscano la vita in queste borgate, ne affrontino i problemi e individuino le soluzioni con esperienza e volontà di investire.

Il futuro del paese dipende dall'unione con i vicini trentini, dalla possibilità di elaborare progetti e strategie comuni, dall'individuazione di un'area-sistema organizzata e moderna, ripetutamente invocata anche da parte trentina per consentire ai limitrofi paesi trentini il raggiungimento degli *standard* di sviluppo del resto della Provincia autonoma di Trento.

Per Lamon non esistono possibilità alternative di sviluppo rispetto al passaggio alla provincia di Trento: i comuni bellunesi a valle si sviluppano in pianura e sono quindi vocati ad una forma di sviluppo industriale impensabile per la realtà lamonese, data la conformazione geo-fisica e la viabilità squisitamente montane, mentre il vicino comune bellunese di Sovramonte è parte integrante del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi e dunque inserito in un contesto di sviluppo ben definito e strutturato.

A tal proposito si deve ricordare che, al momento dell'istituzione del Parco nazionale, non è stato considerato l'inserimento del comune di Lamon per un ben preciso dato di ordine geografico, dato che il torrente Cison costituisce un confine naturale e perché il Monte Coppolo, ai piedi del quale siede comodamente Lamon, non si qualifica come rilievo dolomitico, bensì costituisce gruppo a sé insieme con il Monte

Agaro e il Monte Totoga, montagne trentine ai confini con Lamon.

È dunque sufficiente un'analisi superficiale per comprendere che, votando "sì" al Trentino-Alto Adige, i Lamonesi abbiano semplicemente scelto di avere un futuro.

Le realtà antropiche di montagna non possono prescindere dalla conformazione geo-fisica dei luoghi, ignorare queste condizioni imm modificabili e voler forzare un indirizzo che si opponga ad esse significa votarsi al fallimento, significa rinunciare ad un nuovo modello di sviluppo in grado di arrestare il lento ma continuo rallentamento degli indicatori demografici ed economici, segno inequivocabile che l'attuale contesto non è più in grado di assicurare alla comunità locale occasioni né di lavoro, né di reddito.

L'esito plebiscitario del *referendum* ha caricato le spalle degli eletti di enormi possibilità. I Lamonesi sono stati compatti ed espliciti nel chiedere di andare fino in fondo.

Le Istituzioni dovranno fare i conti con la volontà popolare, la Costituzione e la legge, non obliterare la volontà della comunità locale Lamonese.

Le ragioni oggettive a questa volontà di nuova aggregazione possono infine essere sintetizzate come di seguito esposto.

Analisi geografica

Lamon è situato nel confine occidentale del Veneto e del Bellunese, unico paese della regione Veneto posto alla destra del torrente Cison, collegato con il resto della provincia dall'unica via d'accesso attraverso il Ponte Serra.

La semplice consultazione di una cartina rivela come Lamon sia una vera e propria *enclave* in territorio trentino.

La penalizzante collocazione geografica ha nei secoli impedito la comunicazione con la pianura a valle e indotto costanti rapporti con le vicine popolazioni trentine.

Di talché la comunità chiede fondatamente un riassetto amministrativo che rispetti la naturale configurazione geografica.

Analisi storica

La secolare autorità amministrativa veneta non può in alcun modo sminuire i consolidati e attuali legami storico-culturali di Lamon con le limitrofe realtà trentine.

Oggi, la tradizione politico-amministrativa non può prevalere sulle aspirazioni avanzate dalla popolazione espresse nel rispetto della democrazia e della legge italiana.

Analisi etnico-culturale

Il plebiscito lamonese dimostra come la popolazione si ritenga più affine alle vicine comunità trentine del Tesino e del Primiero, con cui i Lamonesi condividono da sempre idee, valori, territorio, destino e disagi. Si alza dunque forte una domanda di auto governo e di amministrazione alpina.

Analisi socio-economica

La peculiare collocazione geografica di Lamon implica che il suo naturale sviluppo socio-economico si collochi logicamente nell'area-sistema Tesino-Vanoi-Primiero, come più volte testimoniato dai piani territoriali di sviluppo elaborati dalla Provincia autonoma di Trento, sempre mirati al coinvolgimento del Comune di Lamon.

Con riferimento all'esito del *referendum*, è opportuno poi sottolineare come il successo lamonese sia stato consentito da una sostanziale omogeneità dell'elettorato, che non si è quindi diviso in gruppi portatori di interessi e obiettivi contrapposti.

È quindi lecito concludere che il successo dell'iniziativa è dipeso dalla simultaneità difficilmente ripetibile di tre condizioni: una proposta adeguata in un momento storico favorevole in un paese unito.

I Lamonesi sono consapevoli delle difficoltà che dovranno affrontare e dell'impegno che verrà richiesto per adeguarsi al nuovo

stile amministrativo; non lo vivono come un sacrificio bensì come l'opportunità da sempre ricercata».

Sulla base delle precedentemente esposte ragioni di carattere istituzionale e costituzionale, in attuazione dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, e sulla base delle sovraespresse motivate argomentazioni di carattere geografico, storico-culturale e socio-economico, a seguito dell'esito straordinariamente positivo del *referendum* del 30-31 ottobre 2005 nel comune di Lamon, l'approvazione parlamentare del presente disegno di legge, che prevede il distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nell'ambito della provincia autonoma di Trento.

L'attesa dei cittadini di Lamon, affinché la loro volontà popolare sia rispettata, non richiede ulteriori motivazioni, ma la responsabilità che le Camere elette possono e devono assumere, affinché i cittadini di Lamon, che hanno rispettato alla lettera la Costituzione, non vedano minata la propria fiducia nelle istituzioni.

Nella XV legislatura, su iniziativa del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, era stato presentato un disegno di legge costituzionale per realizzare il citato distacco-aggregazione (atto Camera n. 1427).

A sua volta, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota dell'11 maggio 2007, prot n. 0061825, intervenendo nel procedimento in sede referente con l'espressione di un parere sugli eventuali costi finanziari di detta variazione territoriale regionale, riteneva che il testo «non comporta effetti finanziari immediati in quanto, come evidenziato nella nota tecnica degli uffici della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, viene interamente rimessa alla competenza della regione interessata (il Trentino-Alto Adige) la predisposizione delle misure legislative e/o regolamentari necessarie a garantire la concreta attuazione

del disposto del provvedimento», così smentendo dal punto di vista tecnico il parere contrario espresso dalla V Commissione Bilancio della Camera dei deputati sul medesimo disegno di legge.

Il suddetto disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa è stato quindi approvato in I Commissione Affari costituzionali il 26 luglio 2007, con mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea, tuttavia decadendo a seguito dell'intervenuto scioglimento anticipato della XV legislatura.

Nella scorsa XVI legislatura, su iniziativa rispettivamente dei deputati Bressa e Dussin sono stati presentati due disegni di legge costituzionale per realizzare il citato distacco-aggregazione (atti Camera nn. 455 e 1698), per i quali la I Commissione Affari costituzionali approvava il 28 ottobre 2008 la procedura del cosiddetto «ripescaggio» di cui all'articolo 107, terzo comma, del regolamento della Camera, deliberando di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge costituzionale atto Camera n. 1698 e conferendo mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

Il *plenum* dell'aula ha iniziato l'esame il 24 ottobre 2012 ma dopo la discussione sulle linee generali della proposta di legge, il giorno seguente, prima di passare alla votazione finale dell'unico articolo, in assenza di emendamenti, il rappresentante del Governo, nella persona del Sottosegretario di Stato all'Interno, ha chiesto che siano «approfonditi i profili di copertura finanziaria della proposta di legge in discussione», nonostante l'esauriente esame, anche di natura tecnica attraverso la Ragioneria generale dello Stato, svolto nella XV legislatura dalla Commissione Bilancio.

Indi, benché il Presidente della I Commissione Affari costituzionali avesse argomentato che «il Governo non ha sollevato la questione inerente i profili finanziari del provvedimento in esame nel corso del dibattito in sede referente, giudica possibile rinviare in Commissione la proposta di legge

in discussione solo al fine di valutare eventuali problematiche relative alle risorse finanziarie», l'Aula approvava il rinvio del provvedimento in Commissione così negando alla comunità lamoneese un voto espresso sull'iniziativa di variazione territoriale regionale intrapresa.

Quindi, ad oggi, il predetto disegno di legge costituzionale non è stato votato dall'Assemblea, per quanto la dottrina consolidata in tema di procedura di variazione territoriale regionale, di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, ritenga che la richiesta del comune interessato, confermata dal *referendum*, incorpori necessariamente il dovere di una risposta da parte dell'organo al quale essa è in definitiva rivolta, onde evitare che al citato articolo 132 della Costituzione sia attribuita una portata meramente rituale.

Perciò se ne deduce che all'istanza di mutamento territoriale del comune debba seguire un'imprescindibile risposta parlamentare, sia essa in senso positivo o negativo, quale contemperamento dell'istanza della collettività locale che chiede il trasferimento regionale e degli interessi unitari, per cui solo muovendo da una concezione di potere «assoluto» del Governo e del Parlamento si potrebbe sostenere che alla richiesta del comune possa succedere il nulla.

Del resto, in uno Stato di diritto costituzionale, con una Costituzione pluralistica, il principio fondamentale dei rapporti tra i diversi centri di potere è quello della leale collaborazione, pur nell'ovvio rispetto delle competenze decisorie finali assegnate dalla Costituzione a questo o quell'organo e in tal caso al Parlamento con riferimento al dar seguito o meno all'istanza locale di variazione territoriale.

Inoltre, sulla fonte-atto da utilizzare per l'implementazione della variazione territoriale giova da ultimo ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 66 del 2007, ha chiarito che il distacco e l'aggregazione dei comuni può essere realizzato con

legge ordinaria, anche quando siano coinvolte regioni a statuto speciale, in pieno accordo con l'orientamento della dottrina maggioritaria, per la quale si rinvia, fra gli altri, a: M. Pedrazza Gorlero, *Commento all'articolo 132*, in G. Branca, A. Pizzorusso (a cura di), *Commentario della Costituzione (artt. 128-133)*, Bologna-Roma, 1990, p. 143; A. D'Atena, *Profili procedurali della migrazione dei Comuni nei territori regionali speciali*, in «Giurisprudenza costituzionale», 2007, 2, pp. 661-662; R. Pinardi, *Un nuovo «potere» esterno allo Stato-apparato? Promotori di referendum e conflitti interorganici nella procedura di variazione territoriale ex articolo 132, comma 2, Cost.*, in «Giurisprudenza costituzionale», 2008, 2, pp. 1179 e ss., nota 27.

In materia, da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2011, punto 33 del Considerato in diritto, pronunciandosi sul caso della costituzione della nuova regione «Principato di Salerno», riprendendo la dottrina consolidata, ha affermato come per il distacco di province e comuni da una regione per l'aggregazione ad un'altra è previsto lo strumento dell'iniziativa ordinaria in luogo di quella costituzionale, richiesta esclusivamente per la creazione di nuove regioni o la fusione di regioni esistenti, in ossequio al disposto dell'articolo 45, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Pareri favorevoli alla procedura

Infine, in ottemperanza al disposto dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per cui sull'iniziativa di variazione territoriale regionale sono «sentiti» i consigli regionali interessati, con risoluzione n. 37, approvata il 25 febbraio 2013, il Consiglio regionale del Veneto ha espresso parere favorevole alla «approvazione di una legge che definisca il passaggio dei Comuni di Lamon, Sovramonte, Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo, Cortina

d'Ampezzo, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana e Pedemonte dal Veneto al Trentino-Alto Adige, accogliendo così la richiesta inequivocabile delle popolazioni locali».

A loro volta, i Comuni trentini della valle del Tesino, direttamente confinanti con Lamon, hanno espresso parere favorevole all'aggregazione del medesimo comune alla provincia autonoma di Trento, e in particolare il comune di Castello Tesino con deliberazione del 29 novembre 2006, n. 58, e il comune di Cinte Tesino con deliberazione del 28 dicembre 2006, n. 35, così smentendo il parere negativo espresso dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol con deliberazione del 16 gennaio 2007, n. 15, precisato che il Consiglio della provincia autonoma di Trento, direttamente interessato alla variazione territoriale regionale, non si è espresso negativamente all'aggregazione, limitandosi a sollevare, nella deliberazione del 12 dicembre 2006, n. 15, una questione pregiudiziale volta a sostenere la non applicabilità dell'articolo 132 della Costituzione alle regioni a statuto speciale e a chiedere la modifica dell'articolo 103 dello Statuto speciale regionale al fine di disciplinare la procedura per la modifica della regione, prevedendo l'istituto dell'intesa.

Tuttavia, tale pregiudiziale eccepita dalla provincia autonoma di Trento è stata successivamente ampiamente smentita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 2007, che ha riconosciuto la pacifica applicabilità dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, anche alle regioni a statuto speciale, senza alcuna preventiva necessità di modificarne il relativo statuto.

In forza del concorde parere favorevole della regione di distacco e dei comuni direttamente confinanti di quella di aggregazione, emerge dunque la necessità di dare sollecito seguito legislativo all'istanza della comunità locale di Lamon al fine della variazione territoriale regionale positivamente attivata con *referendum*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comune di Lamon è distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nell'ambito della provincia autonoma di Trento, in considerazione della sua particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con la medesima provincia.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le modifiche o integrazioni alle disposizioni legislative vigenti che sono strettamente consequenziali al disposto di cui al comma 1, applicando, ove necessario, la procedura prevista dall'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Il Governo è autorizzato ad adottare le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

